

4. La percentuale di riduzione fissata dagli Stati membri a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si applica agli importi di riferimento corrispondenti ai prodotti del settore degli ortofrutticoli integrati nel regime di pagamento unico.

5. Il periodo quinquennale di cui all'articolo 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 non ricomincia a decorrere per i diritti all'aiuto provenienti dalla riserva nazionale, il cui importo è stato ricalcolato o maggiorato ai sensi degli articoli 48 *octies* e 48 *nonies* del presente regolamento.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, degli articoli da 12 a 17, dell'articolo 20 e dell'articolo 27 del presente regolamento al settore degli ortofrutticoli, il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è l'anno di determinazione, da parte dello Stato membro, degli importi e degli ettari ammissibili di cui all'allegato VII, punto M, del regolamento (CE) n. 1782/2003, tenuto conto del periodo transitorio facoltativo di tre anni di cui al terzo comma del punto suddetto.

Articolo 48 *octies*

#### Disposizioni specifiche

1. Se, alla data limite per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissata conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, un agricoltore non possiede diritti all'aiuto o possiede soltanto diritti di ritiro o diritti sottoposti a condizioni particolari, egli riceve diritti all'aiuto calcolati a norma degli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per il settore degli ortofrutticoli.

Il disposto del primo comma si applica anche se l'agricoltore ha preso in affitto diritti all'aiuto tra il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e l'anno dell'inserimento del settore degli ortofrutticoli.

2. Se un agricoltore ha acquistato o ricevuto, o gli sono stati assegnati diritti all'aiuto entro il termine utile per la richiesta di determinazione dei diritti all'aiuto fissato conformemente all'articolo 12 del presente regolamento, il valore e il numero dei diritti all'aiuto in suo possesso sono ricalcolati nel modo seguente:

- a) il numero dei diritti all'aiuto è uguale al numero dei diritti all'aiuto che detiene, maggiorato del numero di ettari determinato a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai;
- b) il valore si ottiene dividendo la somma del valore dei diritti all'aiuto che detiene e dell'importo di riferimento, calcolato a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n.

1782/2003 per il sostegno a favore degli ortofrutticoli, per il numero di diritti determinato in applicazione della lettera a) del presente comma.

Nel calcolo di cui al presente paragrafo non vanno compresi i diritti di ritiro e i diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

3. I diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del termine per la presentazione delle domande di pagamento unico fissato conformemente all'articolo 12 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2. Tuttavia, i diritti all'aiuto ceduti in affitto prima del 15 maggio 2004 in forza di una clausola relativa ai contratti privati di cui all'articolo 27 sono presi in considerazione nel calcolo di cui al paragrafo 2 solo se le condizioni di affitto possono essere aggiornate.

Articolo 48 *nonies*

#### Attuazione regionale

1. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori ricevono un numero di diritti all'aiuto pari al numero di nuovi ettari ammissibili assegnati agli ortofrutticoli, alle patate da consumo e ai vivai, conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento.

Il valore dei diritti all'aiuto è calcolato conformemente all'articolo 59, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Il primo anno di applicazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4, del suddetto regolamento è il 2008.

2. In deroga al primo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono determinare il numero supplementare di diritti per agricoltore sulla base di criteri oggettivi, conformemente al punto M dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 per gli ortofrutticoli, le patate da consumo e i vivai.»;

5) Prima dell'articolo 50 è inserito il seguente articolo 49 *ter*:

«Articolo 49 *ter*

#### Inserimento degli ortofrutticoli

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al massimo entro il 1° novembre 2008, la decisione da essi adottata in merito alle opzioni previste all'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartendo i dati per prodotto, anno e, se del caso, regione.»